



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 23 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

**In riferimento al Verbale di accertamento e prelevamento n.° 137/CS/2013 – Dipartimento di Prevenzione –
Azienda U.L.S.S. N.° 9 TREVISO**

***Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

Visto il verbale di accertamento e prelevamento campione del giorno 04.06.2013, ore 09,15, dell'Azienda U.l.s.s. n.° 9 di Treviso - Dipartimento di Prevenzione, redatto dagli Ispettori d'Igiene del suddetto Dipartimento, Dott. Roberta Aldighieri e Dott. Stefano Cammarata, relativo all'accertamento effettuato presso la ditta "Ortofrutticola la Fenice s.r.l.", via Mercato Ortofrutticolo, 16, 31100 Treviso;

Atteso che in sede d'ispezione da parte dei suddetti Ispettori presso la ditta "La Fenice s.r.l." sono stati prelevati dal suo stand, n.° 5 aliquote di peperoni a temperatura di cella frigorifera dal quantitativo pronto per la vendita e che al prelevamento della merce ha assistito la sig.ra Campagnaro Francesca, nata a Noale (VE) il 20.06.1968 e residente a Salzano (VE), via G.Puccini n.° 20, nella qualità di socio della ditta suddetta, la quale ha dichiarato che i peperoni sono stati acquistati dalla ditta "ORTOSUD s.r.l." di Vittoria (RG) e di averli ricevuti in data 23.05.2013, esibendo come prova documentazione commerciale giustificativa: D.D.T. n.° 104 del 21.05.2013;

Atteso che la ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), Dipartimento Regionale Laboratori, ha sottoposto ad analisi chimica il campione surgelato della merce (peperoni), RdP 304516 verb. 137/CS, prelevato in data 04.06.2013 presso la ditta "La Fenice s.r.l." riscontrando residui di sostanze attive non autorizzate in Italia per il trattamento dei peperoni e segnatamente PROPARGITE E CIPERMETRINA in concentrazione superiore ai Livelli Massimi di Residui (LMR);

Visto il verbale di contestazione, prot. n.° 132297 del 20.12.2013, notificato a mezzo Raccomandata con A.R. al Sig. Caruso Giuseppe, residente in via Livorno n.° 6/c, quale legale rappresentante della ditta "Ortosud prodotti ortofrutticoli s.r.l.", ed alla ditta medesima presso il Mercato ortofrutticolo, box 9, sita nel Comune di Vittoria (RG);

Visto che a carico del predetto Sig. **CARUSO Giuseppe**, residente a Vittoria in via Livorno n.° 6/c, nella qualità di legale rappresentante della "Ortosud s.r.l." è stata accertata la violazione di cui all'art. 5. lettera h), Legge 283/62 e di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 194/95, sanzionata dall'art. 2 lettera b) del D.Lgs. n.° 507/99 per *aver utilizzato prodotti fitosanitari non autorizzati*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del citato art. 2, lettera b) del D.Lgs. n.° 507/99 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15.000.000 a lire 90.000.000, che al tasso di conversione in euro sono da intendere da €. 7.746,85 a €. 46.481,12, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 15.493,70 (pari al doppio del minimo) da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo, oltre la somma di €. 463,78 per spese di analisi effettuate dalla Azienda U.l.s.s. n.° 9 di Treviso;

Atteso che il trasgressore e la ditta sono stati messi nelle condizioni di contestare l'esito delle analisi predette ove non condivise e di avvalersi della revisione delle stesse secondo le modalità previste dall'art. 19, DPR 327/80;

Atteso che al trasgressore ed alla ditta nel verbale di contestazione della accertata violazione è stata specificata la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, entro 60 gg. dalla notifica la sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso il Comune di Vittoria dal Sig. Caruso Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante dell'esercizio, con nota prot. n.° 3415 del 05.02.2014 e dalla ORTOSUD srl con nota prot. n.° 3417 del 05.02.2014 e da questi trasmessi a questa ASP quale Autorità Competente;

Viste le controdeduzioni trasmesse dall'ARPAV di Verona, con raccomandata A.R. prot. n.° 25536 dell'11.3.2014 acquisite dall'ASP di Ragusa al Prot. n.° E- 0006369 del 25.3.2014, nelle quali si confermano le dichiarazioni a verbale e si precisa di aver trasmesso la comunicazione prevista dall'art. 1 della L. 283/62, disciplinato dall'art. 18 del DPR n.° 327 del 26.3.1980, in caso di esito positivo delle analisi di prima istanza, allegando, all'uopo, le ricevute delle raccomandate inviate a tal proposito;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. Caruso Giuseppe, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 19.04.2014, alle ore 10,10;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Caruso Giuseppe nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ditta *ORTOSUD s.r.l.*, che svolge attività di commissionario per la vendita di prodotti ortofrutticoli, sostiene, per tale motivo, di non essere responsabile delle produzioni dei peperoni in quanto non prodotti in proprio ma da terzi.

Inoltre, poiché non è specificata la colorazione dei peperoni su cui sono state effettuate le analisi, trattandosi di una partita di prodotti di diversa colorazione (gialli e rossi), provenienti da produttori diversi, non è in grado di indicarne il produttore/fornitore.

Sostiene ancora che il campionamento del controllo dei peperoni è avvenuto il 4.6.2013, in relazione ad un prodotto acquistato presso la ditta il 21.5.2013, per cui non avrebbe potuto effettuare le analisi di confronto in relazione agli accertamenti fatti presso il venditore "*la Fenice*" trattandosi di prodotto deperibile, specie in quel periodo estivo.

Tra l'altro, sostiene sempre il Sig. Caruso, il prodotto, conservato in celle frigo chiuse insieme ad altri prodotti di provenienza diversa (forse estera) poteva subire il contagio da altra merce proveniente da paesi in cui i fitofarmaci non sono vietati nella produzione.

Indipendentemente dalle superiori considerazioni, più o meno condivisibili ma comunque non provate, l'Ufficio ritiene sussistere una responsabilità della ditta, essendo la stessa tenuta a garantire la tracciabilità del prodotto per le finalità di controllo a garanzia del consumatore finale ma anche per la individuazione di eventuali trasgressori della legge.

La L. 30.04.1962, n.° 283, che disciplina sia la produzione che la vendita delle sostanze alimentari, all'art. 5, lett. h) **vieta la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari che contengano residui di prodotti usati in agricoltura** per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, **tossici per l'uomo, è senza dubbio, applicabile anche ai commissionari.**

Essi ne rispondono a titolo di colpa avendo l'obbligo di assicurare, mediante analisi dei prodotti, la conformità degli stessi alla legge, restando esenti da colpa solo nel caso in cui mettano in atto delle procedure atte ad assicurare la idoneità del prodotto, quale l'acquisizione dal produttore di idonea certificazione attestante l'osservanza dei parametri richiesti per la tutela della salute del consumatore (cfr. sentenza Cass. Pen. Sez. III 02.03.2001, n.° 20903 e Cass. Pen. N.° 1139/2002).

La colpa della ditta ORTOSUD s.r.l., nella fattispecie, è riferibile anche alla mancata individuazione del produttore fornitore della merce, essendo irrilevante la sola colorazione del prodotto quale fattore di individuazione del fornitore a cui riferire la probabile responsabilità dell'uso del prodotto vietato oltre il limite massimo.

Detta violazione poteva riferirsi anche all'altra ditta commissionaria "*la Fenice*", tenuta anche essa ad accertare la idoneità del prodotto acquistato e messo in vendita, ma la stessa, indicando il proprio fornitore, ha declinato verso altri la responsabilità.



Ai sensi del vigente regolamento aziendale in materia, si dà atto che la ditta ed il suo titolare non hanno commesso precedenti violazioni della stessa indole e che la responsabilità è comunque una forma di responsabilità oggettiva.

Ciò induce a contenere la sanzione nella misura minima ed a concedere, ove richiesto dall'interessato, la rateizzazione.

Rilevata, pertanto, la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la Circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **CARUSO Giuseppe**, in premessa generalizzato, nella qualità, ed alla ditta **ORTOSUD** prodotti ortofrutticoli s.r.l., obbligata in solido, il pagamento della somma totale di €. 7.746,85 (euro settemilasettecentoquarantasei/85) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**) oltre la somma di €. 463,78 per spese di analisi effettuate dalla Azienda U.I.s.s. n.° 9 di Treviso;

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 7.746,85

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 7.812,85 (euro settemilaottocentododici/85) oltre la somma di €. 463,78 per spese di analisi effettuate dalla Azienda U.I.s.s. n.° 9 di Treviso;

Il Pagamento della somma di €. 7.812,85 dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

Il Pagamento della somma di €. 463,78 per spese di analisi effettuate dalla Azienda U.I.s.s. n.° 9 di Treviso va effettuato, invece, a favore dell'ARPAV Dip. Reg.le Laboratori – Servizio di Verona, via Dolomiti, 8 Verona a mezzo versamento alla UNICREDIT BANCA Agenzia di Padova – via Trieste, 51 – ABI 02008 – CAB 12100 – CIN WIT40 – C/C 40861498 – Cod. IBAN: IT 40W0200812100000040861498;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni presso la sede dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 o comunque documentare allo stesso l'avvenuto pagamento delle somme sopra dette e di dare comunicazione all'ARPAV di Verona del pagamento delle spese loro dovute.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CARUSO Giuseppe**, residente a Vittoria in via Livorno n.° 6/c, nella qualità di legale rappresentante della “Ortosud s.r.l.”

- alla ditta **“Ortosud prodotti ortofrutticoli s.r.l.”**, quale obbligata in solido, presso il Mercato ortofrutticolo, box 9, sita nel Comune di Vittoria (RG);



- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione SIAN – Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n.° 9 Treviso sede ex INAM – Borgo Cavalli n.° 42 c.a.p. 31100 Treviso.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini.

Il pagamento da parte di uno dei coobbligati estingue la sanzione.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa, fermo restando l'obbligo del pagamento in unica soluzione delle spese di analisi in favore dell'ARPAV di Verona.

Ove venga concesso il beneficio del pagamento in rate e l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 15 APR. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato*